

LXXVII.

TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito* — *Discorrono intorno all'art. 42 i senatori Bertolè-Viale, Morra, Taverna relatore, Mezzacapo, Dezza, il ministro della guerra, ed il senatore Avogadro* — *Approvazione dell'art. 42* — *Intorno all'art. 43 parlano i senatori Angioletti, Mezzacapo, Dezza, Ricotti, Taverna relatore, ed il ministro della guerra* — *Approvazione dell'art. 43 e susseguenti fino all'art. 85 compreso; di un articolo aggiuntivo, che prenderà il n. 86, proposto dal ministro della guerra, e dell'art. 87 ultimo del progetto* — *Rinvio del progetto di legge all'Ufficio centrale pel coordinamento* — *Approvazione senza osservazioni del disegno di legge: Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35 pom.

Sono presenti i ministri della guerra e della marina: in seguito interviene il ministro dell'Interno.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« N. 70. La Deputazione provinciale di Palermo domanda che venga modificato l'articolo 27 del disegno di legge sui manicomi.

« 71 La Deputazione provinciale di Pesaro fa istanza perchè non venga sospesa la disposizione dell'art. 272 della legge comunale e provinciale.

« 72. La Deputazione provinciale di Piacenza domanda che venga modificato l'art. 27 del disegno di legge sui manicomi ».

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Avanzamento nel regio esercito » (N. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito.

Come il Senato rammenta, ieri fu iniziata la discussione dell'art. 42.

Ha facoltà di parlare per fatto personale il signor senatore Bertolè-Viale.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Nella discussione di ieri a proposito dell'art. 39 ha preso la parola l'onorevole senatore Morra e dopo aver parlato, molto bene, circa il contenuto di tale articolo, ha conchiuso il suo discorso con una dichiarazione alla quale io non ho badato lì per lì, ma che trovo nel resoconto sommario.

Egli conchiuse affermando che non esiste nell'esercito il malumore che da qualcuno fu detto in quest'aula.

Ora io nel mio discorso su questa questione ho accennato che nell'esercito non si può negare esistere un certo malumore per la que-

stione dell'avanzamento, e tutta la mia argomentazione è stata diretta a pregare il Senato di votare questa legge che è una vera necessità per l'esercito e alla quale, a mio parere, sarebbe grave sventura se il Parlamento questa volta non desse il suo voto favorevole.

Quando ho espresso la parola malumore, ho inteso ridurne il suo significato a quello che è veramente, cioè quel sentimento morale che risentono gli ufficiali che si vedono molto incerti nella loro carriera.

Le promozioni della scelta hanno creato naturalmente dei vantaggi enormi per certuni, mentre altri non ne hanno potuto godere.

La mia espressione non aveva altra portata che quella che ho accennato. Bisogna portarvi un rimedio radicale che si troverà nell'approvazione di questa legge.

Io so per lunga esperienza che nel nostro esercito questo malumore non va al di là di quel sentimento che si esprime, senza aver nessuna conseguenza che possa ledere la disciplina della quale l'esercito ha dato sempre luminoso esempio.

Io credo che la verità va sempre detta, e specialmente alle assemblee legislative, le quali devono sapere quali sono le condizioni dell'esercito, e le proposte che deve adottare, specialmente quando si tratta di una legge come questa, che metterà gli ufficiali in condizione di sapere, quando entrano in servizio, a che cosa vanno incontro, e la carriera che dovranno percorrere con una base certa, e quindi la sicurezza darà loro un sentimento morale altissimo.

Dunque io non vorrei che questa parola che io ho detto possa avere nessun'altra interpretazione diversa da quella che io vi ho dato.

Sono persuaso che nessuno potrebbe dubitarne mai, perchè oramai la mia carriera è troppo lunga, e conosco troppo l'esercito, ma la frase mi ha colpito ed io ho voluto dare agio al senatore Morra di accertare che egli non ha inteso di rivolgere questa parola a me.

Senatore MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MORRA. Sono riconoscente al senatore Bertolè-Viale di darmi occasione di dichiarare che se io ho creduto a proposito di parlare di questa questione si è soprattutto perchè, avendo parlato di una classe di ufficiali, quelli

di artiglieria e genio, ho creduto bene far osservare al ministro che occorreva prendere tutti i temperamenti possibili, perchè alle cause di malumori più volte citate in quest'aula, non se ne aggiungessero delle altre; mi sono però affrettato ad aggiungere che io questi malumori non credeva esistessero fino a quel punto cui pare si accennasse a credere.

Questo è stato il mio concetto; e dirò di più, io non ho certamente alluso al senatore Bertolè-Viale più che a qualche altro senatore, perchè in genere di questo sentimento di malumori se n'era parlato molto, secondo me troppo. E di questo sentimento se n'è parlato moltissimo fuori di quest'aula.

E io ho creduto bene di sollevare una parola la quale più che tendere a dire che non esisteva alcun malumore, tendesse appunto, come ha detto il senatore Bertolè-Viale, a far ritenere che se alcuni malumori esistono, questi in nessun modo possono nell'esercito distruggere quel sentimento morale, quel vincolo di fraternità da arma ad arma che ha sempre prevalso, e quel sentimento di disciplina che deve essere il fondamento di ogni esercito.

Io ringrazio il senatore Bertolè-Viale di avermi dato occasione di chiarire le mie parole, e se ancora avessero qualche senso di oscurità prego il Senato di compatire l'imperizia dell'oratore.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. L'onorevole ministro della guerra ieri ha già largamente risposto a tutti gli appunti che furono fatti a quest'articolo, che consacra al principio del ritiro obbligatorio per limite d'età.

Nell'occasione della discussione generale, io pure mi permisi di presentare al Senato varie considerazioni a questo proposito, perciò sarò brevissimo per non far perdere tempo al Senato prolungando una discussione che mi pare non possa meritare l'accusa di essere stata troppo breve, e mi limiterò a mostrare quali sono le risposte che si possono dare alle obiezioni principali fatte al limite di età.

Certamente di inconvenienti ve ne sono in tutte le disposizioni di legge, ed in questa del limite d'età ve ne sono e di gravi.

Nella relazione dell'Ufficio centrale, che nella sua maggioranza era favorevole al limite d'età, non mancai di esporre le ragioni che si potevano addurre contro il provvedimento.

Ma questi inconvenienti certamente non sfuggirono all'apprezzamento dei sette ministri della guerra che prepararono o presentarono dei progetti sul limite di età.

Di più il limite di età dal 1836 è in vigore in Francia, dal 1870 è in vigore nella marina inglese e dal 1881 nell'esercito inglese, e nella nostra marina dal 1886.

Dunque, se malgrado tutti gl'inconvenienti che abbiamo visto e che furono ampiamente dimostrati in questa discussione, tutti i ministri che indicai e cioè gli onorevoli Cugia, Revel, Bertolè-Viale, Ricotti, Milon, Ferrero ed ora Pelloux furono concordi nel proporre questa legge, e se due grandi nazioni che hanno certamente lunga pratica delle cose militari, hanno adottato questo sistema, è segno che una ragione superiore ci deve essere.

E la ragione, secondo me, è che per poter ottenere che l'esercito non invecchi troppo, e procurare una prospettiva di una possibile carriera ai giovani, non si può fare diverso che ammettere il limite di età.

Ma si dice, badate, in Germania non vi è il limite di età, eppure vi sono nei gradi superiori persone in condizioni di età abbastanza soddisfacenti, anzi citerò io stesso il fatto di un comandante di corpo d'esercito stato nominato pochi mesi fa in età di 56 anni, a quel posto al quale vi arrivò senza promozioni a scelta, ma per il solo effetto della selezione per anzianità; ciò è perfettamente vero, ma sapete perchè avviene? avviene perchè in quel paese la selezione per anzianità è fatta con un rigore estremo.

Mi permetta il Senato di citare un solo esempio in proposito.

A Berlino vi è l'abitudine che tutto il mondo militare, a cominciare dal mese d'aprile, va quasi tutti i giorni a cavallo in piazza d'armi, ad assistere alle piccole manovre che vi si eseguono.

Ad esse intervengono non solo i superiori diretti di quei reparti che si esercitano, ma anche tutti gli altri ufficiali superiori e generali che sono a Berlino addetti al Ministero, allo stato maggiore od ai vari comandi.

Ora se qualche ufficiale, per qualche tempo non si facesse vedere a cavallo in piazza d'armi, anche quando non vi abbia direttamente a che fare, la cosa è già rimarcata; se poi queste assenze si prolungassero un poco a lungo senza giustificati motivi, la carriera di quell'ufficiale sarebbe già molto compromessa, e la sua posizione molto scossa. E questo perchè? Perchè tutti devono mostrarsi sempre attivi ed in caso di montare a cavallo tutti i giorni per lungo tempo.

Per questo solo fatto, che in altri paesi non sarebbe quasi neppure rilevato, degli ufficiali che per altri rispetti potrebbero avere grandi meriti, sono messi da parte.

Quando la selezione è fatta in modo così rigoroso, dirai quasi spietato, allora non c'è bisogno del limite di età.

In Francia il limite di età è stato introdotto fin dal 1836, e finora non ho ancora sentito che se ne siano lamentati, anzi in questi ultimi tempi si è domandato che questi limiti si fossero abbassati.

A questo proposito io debbo una rettifica all'onorevole senatore Mezzacapo. Mi era parso l'altro giorno di capire che facendo il confronto fra l'esercito francese ed il germanico, avesse voluto dire vedete, in Francia hanno il limite di età, perciò i generali sono di età meno avanzata, ed hanno perso.

Nell'esercito germanico invece sono più di età, eppure vinsero. Citò Moltke, che sarebbe preso dal limite.

Io dissi allora che chi aveva la direzione delle cose dell'esercito francese erano i marescialli, ai quali, per la maggior parte, se non avevano quell'età, poco mancava per oltrepassarla.

L'onorevole Mezzacapo disse ieri che questo non era il concetto che egli aveva esposto, ed io mi affrettai a dire che sarò io che avrò capito male.

Secondo l'onorevole Mezzacapo quell'accasciamento intellettuale che si rilevava nell'esercito francese prima del 1870 era da attribuirsi in gran parte al fatto del limite di età. Secondo me derivava da ben altre ragioni.

Io ho sempre avuto un po' di passione per gli studi militari, e dopo il 1870, leggendo molte pubblicazioni militari francesi, in diverse di esse ho visto che si attribuiva piuttosto

questa specie di depressione intellettuale dell'esercito francese, alla tendenza che aveva il Governo d'allora di tenere l'esercito assolutamente separato dal resto del paese, di farne cioè una specie di categoria a sè; e soprattutto anche, al poco favorire per parte del Governo gli studi nell'esercito.

Quelli che si occupavano molto, che pensavano, scrivevano e pubblicavano, non erano considerati come i migliori, non erano in odore di santità presso il Governo.

A me pare che siano piuttosto (è sempre difficile fare giudizi sugli eserciti stranieri) a me pare, ripeto, che siano piuttosto queste le cause che avranno contribuito a quel risultato.

Del resto se fossero stati i limiti di età (almeno secondo il mio modo di vedere) quelli che avrebbero eliminati, o contribuito ad eliminare gli elementi buoni, durante la guerra del 1870, nella seconda parte, soprattutto, in cui si fece appello a tutti quelli che erano stati congedati, avrebbero dovuto tornar fuori; capisco che in parte avrebbero avuto tempo di perdere le qualità militari. Invece quelli che più si distinsero in questa seconda parte della campagna sono degli elementi che erano al di qua, e non al di là del limite come lo Chanzy, il Faidherbe, il Fecointe, il Clinchamp, il Denfert ed altri.

Nella nostra marina il limite di età funziona dal 1886 se non erro; e non mi pare almeno che fino ad ora abbia dato cattivi risultati. E qual è la vera ragione del limite di età? È questa d'introdurre un sistema che funzioni automaticamente e non per la volontà o secondo il criterio di una persona. I ministri cambiano abbastanza spesso e cambiano così i criteri; quest'è la grande questione; uno avrà un modo di giudicare le qualità di un individuo, e lo manda via secondo il suo criterio; un altro ha un altro criterio.

Da questo derivano vere ingiustizie, e per conseguenza cattivi umori e i malcontenti.

Confrontate il modo in cui vanno via dall'esercito gli ufficiali francesi colpiti dal limite di età.

Vanno via fieri: dicono, è la sorte che ci ha colpiti, nessuno ci ha giudicati; è il destino che ci ha fatto nascere quel giorno, il destino è cieco come sempre, ed ha colpito me che sono pieno ancora di vigore e di energia, e

sarei capacissimo di fare il mio dovere; tutti mi giudicano tale. È stata la sorte, e mi piego. Con ciò vanno via a testa alta, pronti al bisogno a tornare sotto le armi col loro prestigio pieno ed intero.

Da noi vanno a casa con la testa alta lo stesso, ma certamente non è impossibile che dentro loro stessi non si dicano: ma badate che sono stato vittima di uno sbaglio, di un giudizio per lo meno erroneo. E volere o non volere questo sentimento lo conservano ed alle case loro, il volgo finisce per dire se questi li hanno giudicati tali da non essere più in grado di rimanere al servizio attivo, ci sarà qualche ragione; e questo costituisce uno stato morale dannoso, crea un'intera classe di malcontenti ed il limite di età tende a sopprimerla.

Una delle principali obiezioni che si fa al limite di età e per me credo che forse è l'obiezione più seria, è questa: l'ufficiale che si sente vicino al termine fatale, al giorno in cui deve lasciare il servizio, non adempie più al suo dovere come lo dovrebbe fare, e gli stessi suoi inferiori non sentono più per lui quella deferenza che dovrebbero avere.

Questa per me è l'obiezione più seria che si può fare al limite di età.

Ma a questa, secondo me, si possono opporre tre considerazioni.

Prima di tutto l'ufficiale che sa di dover andar via è spinto dal suo amor proprio a non giustificare questo provvedimento, vuol far vedere che è il destino cieco che lo ha colpito, ma che lui è buono ancora, per cui negli ultimi tempi si sarà messo di puntiglio a fare il suo dovere; se invece è uno che si è lasciato accasciare, allora è il caso di dire che il limite di età non ha tutti i torti.

In secondo luogo se si dimostra meno attivo, meno energico, ci sono sempre i mezzi per potere eliminare questi ufficiali anche prima del termine fatale.

In terzo luogo ammettiamo pure che l'ufficiale negli ultimi periodi della sua carriera attiva sia meno zelante del proprio dovere, questo lo constato è un inconveniente, ma ricordiamo per che cosa è fatto il limite di età? È fatto per facilitare un po' la strada ai giovani, e badate bene, se non ci fosse il limite di età, i giovani si vedrebbero preclusa la carriera o almeno molto ritardata. E vedendosi tolta la

speranza di fare una discreta carriera, non servirebbero con zelo e con quell'energia che dovrebbero avere. Nè di questo si può fare loro appunto perchè la natura umana è così, e non si lavora con zelo altro che quando si ha davanti a sé la speranza di vedere un giorno ricompensate le proprie fatiche.

Se non ci fosse il limite di età, lasciando a parte la questione dell'avanzamento a scelta o non a scelta, certo è che il movimento sarebbe molto ritardato, tanto che per arrivare al grado di generale ci vorrebbe una salute tale, o una longevità che non è nell'ordine naturale delle cose. I giovani finirebbero per prendere in minor simpatia quelli che secondo loro gli impediscono di avanzare.

In quanto alla conseguenza finanziaria di questo progetto, l'onor. ministro ha già dato ieri comunicazione di due tabelle, e ne ha detto quali sono gli estremi; quindi io credo che ognuno potrà perfettamente da sé illuminarsi sulle conseguenze di questo provvedimento, per cui non mi fermo su questo.

Io ora per non prolungare soverchiamente questa parte della discussione, mi limito in nome della maggioranza dell'Ufficio centrale a volervi pregare di accettare ed approvare questo limite di età. E la maggioranza dell'Ufficio centrale vi prega di farlo, profondamente convinta di assicurare agli ufficiali una carriera possibile, e di tenere così sollevato il loro morale, prima condizione del buon andamento dell'esercito.

Quanto poi alla proposta dell'onor. Vitelleschi, l'Ufficio centrale si riserva di esaminarla anche in questo d'accordo col ministro.

E per ora non ho altro da dire.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Signori senatori! Prendo troppo spesso la parola, ma poichè vedo che si cade sempre nello stesso equivoco, ad onta che l'abbia chiarito ieri al senatore Vitelleschi, debbo chiarirlo nuovamente al mio collega della Commissione, il quale dice che, senza limite di età, non ci sarebbe più carriera e gli ufficiali non avrebbero modo di progredire.

Ma io vi ho dimostrato che, oltre il sistema del limite di età, si dovrà continuare ad adoperare anche i mezzi antichi; cioè quello della selezione fatta per mezzo della legge sulle pen-

sioni, perchè dopo i 50 anni, gli ufficiali si rendono non raramente inabili al servizio.

Dunque la voluta selezione si deve fare tale e quale, finchè non si arrivi al limite di età; in aggiunta ci sarà questo limite. Ma, volendo allargare anche di più la carriera, non è impossibile di allargare la selezione abituale, perchè la legge attuale è tanto elastica, da fare abilità di adoperarla come volete per abbreviare la carriera.

Ma, ritorniamo sempre alla stessa questione, che gli ufficiali col sistema del limite di età, vanno fuori di buon umore. Eppure ho fatto le mie eccezioni, facendo vedere quanti altri malumori possono nascere in confronto delle altre armi che si troveranno ritardate, e per le quali alcuni subiscono le conseguenze del limite di età, per non poter fruire della promozione successiva.

Ma quelli che usciranno per la solita selezione, usciranno nelle stesse condizioni morali di prima, sì o no? Dunque, a me pare, che ritorniamo in un circolo vizioso, si ritorna novellamente sui propri passi, dimenticando quanto si può aver detto per contrapporre ragione a ragione.

Detto questo, chiedo scusa di aver ripigliato la parola.

Senatore MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA. Io domanderei al signor ministro se non crederebbe di ritornare, per la parte che riguarda i distretti militari e gli ufficiali delle fortezze, al suo progetto, piuttosto che accettare quello della Commissione.

Le spiegazioni date dalla relazione a questo proposito non mi hanno convinto, perchè questioni di passaggio dalla fanteria ai distretti si fanno secondo le attitudini dei diversi ufficiali; d'altra parte è evidente che gli ufficiali delle fortezze e dei distretti possono fare il loro servizio per un tempo assai più lungo di quelli che lo devono fare all'occorrenza in campagna aperta.

Anzi dirò di più a proposito dell'osservazione fatta ieri dall'onorevole senatore Mezzacapo in quanto agli ufficiali della parte tecnica, dell'artiglieria e genio.

Credo che il giorno che si fosse risolta la questione molto grave della separazione della carriera, niente impedirebbe che a questi uffi-

ciali si facesse un limite di età più alto di quello degli altri delle stesse armi, cioè che entrassero anche loro nella categoria dove, secondo il progetto di legge della Commissione, ci sta il corpo sanitario, quello di commissariato, il contabile e il veterinario.

Pure ammettendo il concetto della Commissione che agli ufficiali inferiori sia fissato per tutti un limite solo, a me pare che, lasciato a parte la questione dei carabinieri reali che può essere discussa, per quanto riguarda i distretti militari e gli ufficiali delle fortezze è assai più logico elevare il limite. E se non si vuole ammettere pei colonnelli i 62 anni si vada almeno fino ai sessanta. Io non vedo proprio perchè questi ufficiali dovrebbero essere assoggettati all'età degli ufficiali delle armi combattenti.

Senatore DEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DEZZA. Relativamente al limite di età e al sistema di selezione naturale mi pare che c'è da fare molta differenza.

Io non voglio ripetere certamente tutto ciò che è stato detto e mi fermo a un solo punto cioè *alle Commissioni*.

Le Commissioni ricevono dei criteri dal Ministero e a seconda dei ministri che si succedono questi criteri differiscono; e se sui criteri generali quasi tutti coincidono, sui criteri speciali, in quanto si riferiscono principalmente alla questione di età, differiscono.

Vi sono stati dei ministri, ve ne sono e ve ne potranno essere che considerando la necessità di ringiovanire i quadri avranno proposto, e possono proporre che nei coefficienti che devono tener presenti le Commissioni per dare il loro giudizio intervenga anche il limite di età.

E questo limite di età potrebbe esser quello portato dalla legge 1853.

Ora assoggettata la Commissione a questi criteri non può fare a meno che seguire gl'intendimenti ministeriali.

Che cosa avviene?

Avviene che quando l'ufficiale è esaminato in tutte le sue parti, molto minutamente, sempre coscienziosamente e con criteri altissimi, viene il coefficiente di età e allora il ministro dice: badate se questo ufficiale ha già l'età tale e non ha però tali coefficienti che compensino per potere passare oltre a quell'età, lo dovete considerare come se avesse finito la sua carriera.

Ora questo fa sì che applicando questo sistema si dichiarino inabili degli ufficiali ancor validi per salute, robusti di mente, che non abbiano poi questi estremi da essere licenziati.

Ve ne sono altri in epoche successive dove altri criteri ministeriali sono differenti sulla questione dell'età, che invece, avendo tutti i requisiti, meno l'età, passano.

Dunque vede il Senato come succeda una vera ingiustizia portata dalla selezione fatta a questo modo.

Il limite di età toglie questa ingiustizia.

Un'altra delle ragioni che si sono ripetute è quella che certe armi avranno limitata la loro facilità di progredire, specialmente la cavalleria, e fin qui siamo perfettamente d'accordo.

Io pregherei perciò il ministro se volesse fare uno studio speciale, e vedere se sia il caso che dei reggimenti di cavalleria (è una idea che accenno solo di volo) invece che 24, come sono attualmente, se ne facessero 36, e farli comandare da maggiori e tenenti colonnelli, e le brigate farle comandare da colonnelli, e così potrà quell'arma concorrere colle altre, tanto più che una certa equiparazione d'età ci sarebbe, mantenendo nei limiti d'età relativi anche i colonnelli.

E così i colonnelli che comanderebbero già le brigate potrebbero entrare in concorso coi comandanti di brigata, specialmente della fanteria.

Detto questo non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. È stata fatta dal signor senatore Morra la proposta che gli ufficiali dei distretti e delle fortezze, i quali per l'età sono inclusi nella prima colonna, siano invece trasferiti alla seconda colonna insieme al corpo sanitario, contabile e veterinario.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Io devo ritornare ancora una volta sull'argomento per rispondere ai vari oratori che hanno parlato oggi, e voglio ancora rassicurare l'onore. Mezzacapo contro una delle sue preoccupazioni maggiori; così almeno la devo considerare io, perchè vi è tornato sopra, come se costituisse uno dei più validi argomenti contro il limite di età. E questa preoccupazione è la seguente:

Può darsi che, col limite d'età ed il ruolo unico, un ufficiale che non ha ancora ottenuto il grado superiore, perchè non gli spetterebbe relativamente alle altre armi, ma pure ha già ottenuto il comando superiore, raggiunto dal limite d'età, sia eliminato dall'esercito e quindi non venga ad ottenere ciò che aveva già acquistato, venga a perdere un diritto che gli spettava già. Questo non credo che si possa ammettere secondo lo spirito della legge, perchè più che al grado materiale il limite d'età è riferito essenzialmente alla carica, ed anzi non ho difficoltà a dire che, se occorresse nella legge una qualche spiegazione di questo concetto, io sarei disposto ad introdurla, quantunque io creda che nel regolamento dell'avanzamento che è la interpretazione della legge, non può assolutamente avvenire che questi ufficiali possano perdere il grado che ad essi spetta. Non credo quindi assolutamente che sarebbe necessario di mettere alcuna spiegazione; ma, ripeto, sono anche pronto ad ammetterla.

L'onor. senatore Morra ha proposto che si ritorni al progetto ministeriale per passare nella seconda colonna gli ufficiali dei distretti e delle fortezze.

Io comprendo perfettamente la sua proposta e la prova che la comprendo è che avevo fatta io stesso la mia prima proposta in quel senso. Ma dall'Ufficio centrale mi sono state fatte obiezioni a questo sistema, e dopo molte discussioni, siamo arrivati ad un accordo basato su delle transazioni, ed una di queste transazioni è precisamente questa, che, nel progetto ministeriale, nella prima colonna, l'età dei maggiori era solamente di 52 anni, e nel progetto concordato è stato elevato a 53, precisamente in vista di quegli ufficiali superiori che si trovano nei distretti e nelle fortezze.

D'altra parte un oratore, l'altro giorno osservò che era non tanto utile di destinare al personale delle fortezze degli ufficiali che avessero già avanzata età. Tale concetto è conforme all'articolo dell'Ufficio centrale, accettato dal Ministero.

Lo dico francamente: è talmente difficile concordare una di queste tabelle, ed è così pericoloso smuovere una di quelle pedine che rappresentano quelle cifre, che in verità dopo le difficoltà incontrate, per mettermi d'accordo coll'Ufficio centrale, io non oserei accettare che

se ne toccasse una per non correre il rischio di alterare una proporzione che dopo maturo studio sembra corrispondere abbastanza bene allo scopo.

Per questa ragione, pure apprezzando il concetto del senatore Morra, tanto più che l'avevo proposto io stesso, lo pregherei di non insistere.

In quanto alla carriera tecnica, certamente il giorno in cui si venisse ad introdurre la separazione della carriera nelle armi di artiglieria e genio, bisognerebbe portare qualche modificazione, perchè ci troveremmo nelle condizioni della marina, la quale nei suoi personali speciali, ha limiti d'età differenti, mentre noi dobbiamo avere un limite comune per le quattro armi combattenti ed i carabinieri.

Se venisse la separazione nell'artiglieria e genio, evidentemente la parte tecnica prenderebbe piuttosto l'aspetto di ingegneria militare, e allora riconosco coll'onor. Morra che sarebbe il caso d'introdurre una lista speciale, o almeno d'inglobarli nella lista seconda.

L'onor. senatore Dezza con poche parole ha dimostrato, secondo me, molto chiaramente un grandissimo vantaggio del limite di età.

Egli ha citato quello che può avvenire secondo i criteri del Ministero e della Commissione suprema di avanzamento. Occorrono, egli disse, oltre alle qualità intellettuali e morali, anche le qualità fisiche.

Quindi talvolta, in passato il Ministero ha dovuto dire alla Commissione suprema:

Io mi trovo nella necessità di pregare di introdurre, nell'esame che fate un altro coefficiente, diverso da quello dell'intelligenza e del morale.

Questo coefficiente è quello che tiene conto dell'età dei candidati, e quindi talvolta il Ministero ha dovuto, per esempio porre il quesito:

Se un ufficiale, il quale avendo già raggiunto quegli anni che sono ammessi per la posizione ausiliaria, e non avendo qualità intellettuali e morali che compensino in certo modo questa età maggiore, si trovi nel caso di non essere promosso, e per conseguenza di essere eliminato dal servizio militare?

Questo dimostra appunto che in passato si è riconosciuta la necessità di fare una eliminazione anche per età. Ma siccome questo è a

criterio del Ministero, ripeto che è meglio che sia a criterio di legge.

In passato, il Ministero ha fatto benissimo, non avendo altri mezzi a sua disposizione, ed io confermo che se non avessi presentato fin dal mese di giugno scorso al Senato questo disegno di legge ora in discussione, avrei ripetuto alla Commissione suprema la preghiera di esaminare anche questo concetto. Ma avendola oramai presentata, ho creduto che non ne fosse più il caso.

Dopo questa dichiarazione, non potrei che rinnovare la preghiera vivissima di approvare quest'articolo 42 nella forma e nella scala in cui è proposto tra l'Ufficio centrale ed il Ministero; solamente io ripeto che non ho difficoltà, se in quest'articolo 42 si vuole introdurre una dichiarazione relativa al timore che ha manifestato l'onor. Mezzacapo, di accettarla.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Convenendo perfettamente con l'onorevole ministro nella necessità di chiarire questo punto, cioè di stabilire e definire bene che l'ufficiale investito delle funzioni del grado superiore per gli effetti del presente articolo di legge deve essere considerato come promosso a quel grado, avrei l'onore di proporre l'aggiunta che mi permetto di leggere all'art. 42; aggiunta che potrebbe prendere posto in fondo alla tabella.

L'aggiunta sarebbe questa: « Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore, saranno, per gli effetti del presente articolo, considerati come promossi al detto grado ».

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Io ho accettato quest'aggiunta alle tabelle in forma di nota, nell'intendimento di togliere quel pericolo, che io vedo fortissimo, per la carriera degli ufficiali. Non pertanto, sebbene il complesso dell'articolo, resterebbe migliorato per una minima parte, rimangono tutti gli altri inconvenienti che io ho enumerato ieri; epperò nell'accettare questa semplice nota, sarò costretto a votare contro l'articolo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Morra se mantiene il suo emendamento, o lo ritira.

Senatore MORRA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora non è proposto che un solo emendamento concordato fra l'Ufficio centrale ed il ministro, e che crederei dover formare parte integrante dell'articolo e non una nota all'articolo stesso. Quindi, dopo la tabella si aggiungerebbero le parole seguenti: « Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore, saranno, per gli effetti del presente articolo, considerati come promossi al detto grado ».

Senatore AVOGADRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AVOGADRO. Desidererei solamente che si considerasse (poichè non mi dichiaro assolutamente contrario a quest'emendamento) lo svantaggio in cui si troverebbero gli ufficiali di un'altra arma, i quali non avessero ancora potuto conseguire il posto superiore al grado che occupano, perchè la carica non sarebbe libera nella loro arma.

Le condizioni di svantaggio in cui si troverebbe un tenente colonnello di fanteria rispetto ad un tenente colonnello di cavalleria il quale avesse già ottenuto il comando di un reggimento, mi sembrano evidenti.

Questo si troverebbe nelle condizioni di fruire del vantaggio del limite di età corrispondente alla carica, invece l'ufficiale di fanteria coetaneo si troverebbe sottoposto al limite di età del grado.

Pregherai di ponderare un po' questa disposizione.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'osservazione fatta dall'onor. senatore Avogadro tenderebbe in certo modo a dire che con questa aggiunta si danneggerebbero gli altri.

Non si danneggerebbe nessuno; si darebbe solamente questo vantaggio a chi si trova in caso di averlo; anzi sarebbe precisamente (malgrado il ruolo unico, che taluni trovano che abbia degli inconvenienti) conservare così una certa separazione. È un vantaggio per quello cui spetta, ma non danneggia in alcun modo gli altri.

Gli altri si troverebbero nella condizione in cui sarebbero se vi fossero ruoli separati.

PRESIDENTE. Dunque non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'aggiunta proposta all'art. 42 dall'Ufficio centrale d'accordo col signor ministro, che è del tenore seguente:

« Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore, saranno per gli effetti del presente articolo considerati come promossi al detto grado ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 42 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 43.

Il limite di età di cui nell'articolo precedente oltre a non essere applicabile ai generali d'esercito, non lo sarà del pari al capo di stato maggiore dell'esercito.

I generali d'esercito mancanti al quadro organico saranno sostituiti con altrettanti tenenti generali in effettivo servizio, i quali dovranno esser quelli designati con decreto reale ad assumere un comando d'armata in caso di guerra. La dispensa dal limite di età di questi tenenti generali durerà finchè non sia revocata la designazione ora detta.

I tenenti generali in effettivo servizio che sono o furono già rivestiti del comando di un corpo d'armata, i tenenti generali ispettori generali delle armi di artiglieria e del genio ed il tenente generale comandante generale dell'arma dei carabinieri reali possono essere mantenuti in servizio fino all'età di 68 anni.

Al primo paragrafo di questo articolo è proposta dal signor senatore Angioletti un'aggiunta. Laddove dice: « Il limite di età di cui nell'articolo precedente, oltre non essere applicabile ai generali d'esercito, non lo sarà del pari al capo di stato maggiore dell'esercito » si dica: « al primo aiutante di campo del Re e al capo di stato maggiore dell'esercito ».

Il senatore Angioletti ha facoltà di parlare.

Senatore ANGIOLETTI. Parrà strano, onorevole signor presidente, che io che ho fatto questa proposta, non trovi parole per appoggiarla.

Quando da giovinetto, io studiava gli elementi di geometria, mi ricordo che il mio maestro mi diceva che le cose che sono più facili a comprendersi sono le più difficili a dimostrarsi; appunto perchè non hanno bisogno di alcuna dimostrazione.

Ora io paragono questa proposta che mi pare tanto semplice e piana, ad un assioma di geometria il più semplice che si possa mai immaginare.

Rinuncio per conseguenza a qualunque dimostrazione e mi limito ad osservare, che mentre considerazioni di altissima convenienza, consigliano ad approvare questa proposta, la quale avrà anche l'appoggio dell'onorevole ministro della guerra perchè anch'egli la propose nel suo progetto di legge, consigliano anche me di affidarla completamente alla saviezza dell'onorevole ministro della guerra e all'alta saviezza di questo alto Consesso.

PELLOUX, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, ministro della guerra. La proposta dell'onorevole senatore Angioletti, è una di quelle a cui non è facile rispondere, tanto più quando come egli ha detto, non ritiene il caso di esporre delle ragioni per dimostrarne la convenienza.

Per rispondere adeguatamente, io avrei bisogno di conoscere gli argomenti in favore della proposta, poichè potrei da essa vedere quali ragioni si potrebbero addurre in senso contrario.

Comprendo il sentimento che ha ispirato il senatore Angioletti, ma d'altra parte in questa questione, come in quella che è stata trattata nell'articolo precedente, devo dire che non è stato facile concordare l'art. 43, e che un cambiamento introdotto in esso senza grande ponderazione, potrebbe portare la conseguenza di renderne incerta l'approvazione. Ed io per mio conto tengo a dichiarare che, ormai essendo votato l'art. 42, desidererei conservar l'art. 43 com'è combinato, e non vorrei che un qualche strappo fatto ad esso portasse la conseguenza che altri venisse fuori con qualche altra proposta più radicale, per esempio, quella di sopprimere ogni eccezione.

Quindi temo che la proposta del senatore Angioletti, venuta fuori senza la dimostrazione, ma per un sentimento che io capisco perfettamente, possa divenire pericolosa. Questa mia

proposta, ha detto il senatore Angioletti, avrà certamente l'appoggio del ministro, perchè egli fu il primo ad avanzarla.

È vero, ma io ho proposto un articolo 42 che era diverso dall'articolo attuale 43, poichè aveva lo scopo di non mettere sotto la condizione del limite di età parecchie alte cariche dell'esercito.

Invece il 43 concordato è fatto con l'intendimento di metterle tutte sotto il limite di età, salvo un'eccezione sola, considerata sotto il punto di vista dei bisogni della mobilitazione.

Questo è un concetto di massima predominante. L'inciso primo riguarda la mobilitazione, i comandanti di armata in guerra, i generali di esercito pel caso di guerra.

Ora se si venisse adesso modificando questo articolo introducendovi un'altra carica, potrebbe venire anche la proposta di introdurne delle altre, ed allora per questo strappo fatto io non saprei quale potrebbe essere l'articolo che ne verrebbe fuori.

Devo però dire che, quando si trattava con l'Ufficio centrale di quest'articolo 42 ora diventato 43, mi fu proposto di non ammettere nessuna differenza, e che per tutti gli altri generali pei quali io non aveva proposto il limite di età, fosse messo un limite di tempo alquanto superiore. Confesso che prima di accettare questa idea domandai che si facesse un'eccezione in vista appunto della mobilitazione dell'esercito. E pensai, d'accordo con l'Ufficio centrale, che già nella legge di ordinamento avendo un grado al quale non si applica mai d'autorità la legge sulla giubilazione, che è quello di generale di esercito, si poteva perfettamente dai quadri dell'esercito, dalla legge di ordinamento, passare nella legge d'avanzamento alla combinazione di un articolo come quello che è riuscito qui.

Di fatto, che cosa dice il primo inciso di quest'articolo 43?

Esso dice:

« Il limite di età di cui nell'articolo precedente oltre a non essere applicabile ai generali d'esercito, non lo sarà del pari al capo di stato maggiore dell'esercito ».

Lo scopo è indicato, tanto più colla spiegazione che ne viene al paragrafo secondo.

Il paragrafo secondo dice:

« I generali d'esercito mancanti al quadro organico (che è di cinque) saranno sostituiti

con altrettanti tenenti generali in effettivo servizio » i quali dovranno essere in quelle condizioni che sono di seguito spiegate.

Ora nella tessitura di questo articolo 43 come è riuscita di accordo, ripeto, tra l'Ufficio centrale e il ministro, ci è un concetto solo, ed è il concetto relativo all'esercito in guerra.

Quella proposta che fa adesso l'onor. Angioletti avrebbe per conseguenza di cambiare la natura dell'articolo, e quindi per questa considerazione, per l'incertezza che porterebbe, io lo pregherei di non insistere, perchè questa è una di quelle questioni che presenterebbe il pericolo di far uscire un articolo di cui non si saprebbe poi la portata successiva.

Senatore MEZZAGAPÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZAGAPÒ. Siccome io non ho preso parte alla redazione di questo articolo, ho da farvi qualche osservazione.

Il ministro dichiarò chiaramente, che lo scopo dell'eccezione era quello per lo appunto di avere la possibilità di nominare, o per lo meno di destinare fin d'ora quei tenenti generali che fossero chiamati a comandare le armate in campagna, e conservare il capo di stato maggiore, ed io non posso che approvare il concetto. Ma, nella redazione dell'articolo, esso è ristretto e non corrisponde più allo scopo che si è prefisso, perchè lì è detto: « Il Governo ha il diritto di tenere in servizio oltre il limite di età tanti tenenti generali tra quelli che sono per decreto destinati al comando dell'armata in guerra, quanti ne mancano al completamento del quadro dei generali di armata ». Oggi questi sono tre, ma sono tre le armate?

Non so quante sieno, se tre o quattro, nella mobilitazione; ma nessuno può prevedere quali altre formazioni potranno essere richieste dalle necessità della guerra. Quindi con questi tre si fa una cosa monca, non si completa tutto il concetto del ministro, ed è necessario che l'articolo da questo lato sia allargato.

A me pare, che la primitiva proposta del ministro risponda per l'appunto a tutte le esigenze.

Infatti l'articolo del ministro dice:

Art. 42.

Non saranno soggetti alle prescrizioni di cui all'articolo precedente i tenenti generali i quali coprano una delle cariche sotto indicate:

Capo di stato maggiore dell'esercito - Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re - Comandante di corpo d'armata - Tenente generale a disposizione già prima investito di una delle cariche sopra specificate.

Questo articolo era molto largo, lasciava al ministro la possibilità di nomine e di scelta, perchè conservava perfino i comandanti di corpi d'armata.

Io non so ancora se questi saranno o no conservati, o se per loro verranno aumentati i limiti d'età a 68 anni; ma il concetto primitivo del ministro era di avere un certo numero di generali a sua disposizione, tra i quali potere scegliere quelli che erano adatti ai comandi delle armate.

Veniamo all'applicazione dell'articolo proposto.

Oggi, per caso, quelli che presumibilmente saranno destinati a que' comandi, riuniscono l'anzianità e le qualità.

Domani la cosa potrà stare altrimenti, ed allora non so come se la caverà il Governo, quando dovrà, fin dal tempo di pace, fare le sue assegnazioni col numero così ristretto di generali a disposizione.

Ma c'è di più. Oggi il ministro fa le sue assegnazioni; ma il tempo passa ed operando sul fisico, quegli individui, che oggi sono in condizioni da esercitare quel servizio così gravoso, quale è quello di guerra (certamente io auguro loro di mantenersi in buone condizioni per lungo tempo) l'anno venturo possono trovarsi in condizioni diverse.

Ora la legge deve prevedere il futuro, non provvedere soltanto al presente.

Il Ministro mi dirà: ma nella legge è detto, che questi saranno conservati oltre il limite di età, finchè restino in quelle condizioni.

Signori, questo si dirà ma non si farà, perchè non si può fare, e sarà bene non farlo; perchè quegli uomini meritano, ed è utile che siano conservati anche sotto altre forme, perchè utili in ogni caso in loro consigli.

Non si farà, poichè si è sempre detto che occorre i limiti di età, appunto perchè non poteva un ministro affrontare certe individualità; immaginiamo se l'anno venturo andrà ad affrontarle.

Che cosa ne avverrà? Avverrà che resteranno

stappati i buchi, non si potranno nominare i nuovi comandanti d'armata, perchè non potranno essere più di tre gli eccettuati dai limiti di età.

Come farà, da dove li prenderà? io non lo so. Mentre che l'articolo ministeriale, che era molto largo, aveva la possibilità di soddisfare a tutte le evenienze. Epperò io credo, che sarebbe molto più opportuno di ritornare al primitivo articolo del ministro, forse con quelle modificazioni che saranno la conseguenza delle idee svoltesi qui, nella maggioranza del Senato, relativamente ai limiti d'età pe' comandanti di corpi d'armata.

Quindi l'articolo potrebbe essere modificato per quanto riguarda questi ultimi, cosa che io non farei; io lo manterrei qual'è: ma, ove si voglia escluderli, bisognerà piegare il capo.

Ma dico francamente, per quanto riguarda il primo aiutante di campo generale, lascerei la decisione a S. M. che ne fa la scelta. Gli altri aiutanti di campo, che servono ordinariamente quattro anni, sta bene che seguano la sorte di tutti gli altri. Ma non così per il primo aiutante di campo; dal momento che il Re lo ha scelto, è un atto reverente verso S. M. il lasciare che egli stesso giudichi quando esso debba lasciare il servizio.

Fatte queste considerazioni, pregherei il ministro di ritornare al suo articolo, con quelle modificazioni che potessero essere la conseguenza dei principi già accettati; credo che quell'articolo risponda ai bisogni veri e reali dell'esercito, meglio che quello dell'Ufficio centrale.

Senatore DEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DEZZA. Di tutte queste eccezioni proposte in questo articolo, a mio modo di vedere non ne accetterei alcuna.

Anche il limite d'età portato a 68 anni, per me lo vorrei abbassato per tutti indistintamente a 65 anni.

Si dice che è necessario ringiovanire l'esercito; coloro che entrano nelle file dell'esercito hanno un'aspirazione.

Ora abbiamo votato un articolo con cui si è diminuita anche la scelta, come possono continuare queste aspirazioni col vedersi davanti una eccezione che fermi la loro carriera?

Quei generali che sono all'apice della loro

carriera, e che hanno meriti propri speciali, alla vigilia di una guerra, possono essere tenuti in conto anche se il limite di età l'abbiano passato il Governo ha mezzo di farlo. Ma tenerli pel decreto reale! Quale sarà il decreto reale che dirà: Voi benemerito che siete stato a disposizione, voi oggi non avete più quei requisiti che vi ho riconosciuto quando vi ho nominato.

Questo augusto Consesso che sa come succedono le cose nella vita, tanto per chi vuol lasciare la carriera da sè, quanto per chi ne è mandato fuori, quando non vi sia un limite di età che lo prescriva, non è di pratica attuazione.

Io non vorrei parlare sulla questione dell'emendamento del senatore Angioletti, cioè sul primo aiutante di campo.

Abbiamo il primo aiutante di campo che è robusto, che ha tutte le facoltà, tutta l'attività per fare eccezione, ma anche qui, quando l'età è un po' avanzata e che Sua Maestà comandante supremo dell'esercito, in campagna di guerra, che ha bisogno di essere coadiuvato, questi può darsi il caso, che o per forza fisica o per altro, non possa corrispondere al suo impegno? Ed allora si troverà il comandante supremo in condizione di ringraziarlo?

Abbiamo un Sovrano il quale è tutto cuore, e trattandosi di questa carica, è impossibile che lui di suo *motu proprio* lo metta a riposo anche ci fosse uno che avesse degli acciacchi, e sarà pur difficile che spontaneamente il generale chieda l'esonero della carica.

Per cui è un facilitare anche al Sovrano il modo di poter far cadere la scelta su di ufficiali che debbono stare al suo fianco in guerra, i quali abbiano tutte le qualità di robustezza, fisiche ed intellettuali per coprire l'altissima carica.

Detto ciò, sia come emendamento, sia per il merito dell'art. 43, io non ho altro da aggiungere.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI. La tesi svolta dall'onore senatore Dezza, coincide con quanto io ebbi l'onore di dire nella discussione generale, e cioè che avrei voluto togliere tutte le eccezioni e stabilire un limite di età minore ai 65 anni, ma che accettava anche quello di 65.

Quindi io mi associo a quanto disse l'onorevole Dezza. Aggiungo solo che qui trattasi di un affare molto grosso, perchè con le eccezioni che si vogliono fare si viene a consacrare colla legge un principio di un'immensa portata. Colla votazione dell'articolo, noi determiniamo che in una prossima guerra, alla testa del nostro esercito, saranno designati cinque generali settuagenari.

Ora io non credo che ciò sia cosa ben fatta. Se dovessi fare una eccezione la farei con un articolo che forse da taluno sarebbe giudicato rivoluzionario, e direi che nessun generale potrà avere il comando dell'esercito, o di una armata in guerra, quando superi l'età di 50 anni, salvo il caso abbia già guadagnato una battaglia. (*Si ride*).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Ho chiesto di parlare per fare una dichiarazione a nome dell'Ufficio centrale.

La maggioranza della Commissione non ha creduto di poter accettare l'art. 42 come era originariamente proposto dal ministro, perchè ha creduto che dal momento che si sottoponevano a limite di età tutti gli altri gradi, non vi era ragione di fare eccezione per il più alto impiego della gerarchia, cioè i comandanti di corpo d'armata, perciò li ha compresi coi loro assimilati tra quelli che devono cadere sotto il limite di età, solamente per la considerazione che in tutti gli altri gradi si era tenuta una certa progressione, ha creduto di mantenerla anche qui ed ha proposto il limite di 68 anni, come quello di 65 per i comandanti di divisione, 62 per i comandanti di brigata, 58 per i colonnelli, ecc.

Avverto che anche nell'Inghilterra il limite di età dei generali è di 67. Quindi non si è andati molto lontani di quello che si fa in altri eserciti.

Questa era la decisione della maggioranza della Commissione.

Venne poi il ministro della guerra a dirci che per considerazioni di ordine molto elevato (nelle quali mi permetterà il Senato di non entrare ma di rimettermene in proposito a chi ha la responsabilità della difesa del paese), ci proponeva di fare alcune eccezioni da questa regola generale di 68 anni, che la maggio-

ranza della Commissione aveva adottata e ci propose appunto di esentare da questa regola il capo di stato maggiore dell'esercito, e quel numero di tenenti generali che erano necessari per completare il numero dei generali d'esercito mancanti. La maggioranza della Commissione preoccupata soprattutto dal fatto che tali proposte venivano da chi ha la responsabilità della cosa pubblica, non ha creduto di potervi negare il suo assenso.

Essa poi si unisce all'onor. ministro nell'altra considerazione intorno all'emendamento stato testè proposto dal senatore Angioletti. Credo che siamo in una materia delicatissima, come il Senato può ben comprendere, ma credo che se cominciassimo ad entrare sul terreno di altre eccezioni non so dove si andrebbe a finire.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Come aveva previsto fino da quando risposi per la prima volta al senatore Angioletti, questo articolo 43 presenta troppe difficoltà di un ordine abbastanza delicato per poterne discutere molto liberamente come si discuterebbe qualunque altro argomento.

Però io devo subito dire una cosa, ed è che quantunque io avessi proposto l'eccezione di cui all'art. 42 del disegno di legge ministeriale, non saprei in alcun modo vedere nella proposta dell'Ufficio centrale nulla di meno che riverente verso chicchessia.

Le leggi si fanno con un dato spirito generale che non può essere trascurato da eccezioni di carattere specialissimo.

L'onor. senatore Dezza su questo proposito ne ha detto abbastanza.

Io credo che non c'è assolutamente nulla che possa essere, in questo caso, invocato come contrario a quanto si può immaginare di più riverente; tanto più che noi abbiamo già nei nostri ordinamenti militari delle altre disposizioni che sono di un ordine perfettamente analogo.

L'onor. senatore Mezzacapo dice: ma qui si vede che, con quest'eccezione, che è stata proposta dal ministro e concretata poi nella sua dicitura dall'Ufficio centrale nel miglior modo, si propone una misura monca.

Precisamente, onor. senatore Mezzacapo, mi pare che la misura non sia affatto monca.

Noi abbiamo nei nostri quadri sull'ordinamento dell'esercito 5 generali di esercito.

Dunque, quando si propone una disposizione la quale tende ad avere in fatto se non nel grado, in fatto rappresentati questi cinque generali di esercito, più il capo di stato maggiore, il Senato comprenderà che ce n'è perfettamente abbastanza da coprire i comandi di tutte le armate che possa mai pensare l'Italia di mettere in piede in caso di guerra!

Non abbiamo a vedere la situazione di fatto del giorno d'oggi. La legge è questa; le discussioni di fatto sono, mi si permetta la parola, quasi odiose.

Non si può andare a discutere la posizione di quelli che si trovano investiti di un dato grado in un momento o nell'altro.

Le leggi si fanno per essere osservate nel loro spirito e per l'avvenire.

Ora la posizione di oggi assolutamente non deve influire su quello che si voglia che sia domani.

L'onor. senatore Mezzacapo disse ieri, precisamente alludendo a questa questione e facendo i calcoli dei limiti di età: voi avete un comandante di tal categoria in una tale condizione; in una tal altra categoria ne avete due, ma avete già proposto l'eccezione che è per le persone. A questo proposito bisogna che io dichiaro nettamente al Senato che l'intenzione del Ministero, con queste disposizioni proposte, è quella di provvedere ai quadri dell'esercito in guerra; questo è il solo scopo che dovrebbe sempre guidare il Ministero, e che guiderà me, se seguirò a stare a questo posto.

Bene inteso che per coprire una carica in un grado bisogna prima di tutto che ci sia l'osservanza dell'art. 1° di questo disegno di legge già stato approvato, che stabilisce la base della perfetta idoneità.

Si dice tra le altre cose: Voi vi trovate in questo caso, che quando verrete a nominare dei comandanti d'armata per decreto reale, e questi non si troveranno ad essere i più anziani del vostro ruolo, si troveranno tutti gli altri in una posizione falsa. Ed è precisamente per questo che io ieri diceva che la promozione a generale d'esercito è esclusivamente a scelta, perchè appunto può succedere il fatto a cui ha alluso l'onorevole senatore Mezzacapo; ma io non ci vedo nessun inconveniente.

L'onorevole Ricotti ha detto che, con questo articolo del ministro e dell'Ufficio centrale, vogliamo consacrare un fatto molto grave, cioè che in una prossima guerra i nostri eserciti sarebbero comandati da generali settuagenari. Ripeto che l'intenzione della legge non è questa, è ben diversa anzi; è vero che delle leggi si deve guardare l'idea, ma quando si dice che per i generali che dovranno essere quelli designati con decreto reale, ad assumere il comando dell'armata, la dispensa del limite di età di questo durerà finchè non sia revocata la designazione ora detta, sentiamo a domandare: ma chi rivocherà questa designazione?

Un ministro che vorrà fare il suo dovere, rispondo, lo farà.

Ma quelli che combattono il limite di età non dicono: il ministro faccia tutto lui?

Non si deve ammettere che almeno faccia questo, di cui la responsabilità è proprio sua, essendo il ministro responsabile davanti al paese ed al Parlamento, della preparazione dell'esercito.

Ora se non si votasse questa disposizione, io credo che sarebbe molto difficile in questo momento, costituire lo stato maggiore dell'esercito in campagna.

D'altronde questa proposta è perfettamente conforme alle leggi attuali.

Noi abbiamo nei quadri cinque generali di esercito, e se fossero tutti in carica, il Senato sa che non sarebbero sottoposti alle leggi delle pensioni.

C'è un altro articolo della legge sull'ordinamento che dice: « Vi sono tanti tenenti generali in più nei quadri, quanti sono in meno i generali d'esercito ».

Dunque noi abbiamo effettivamente il posto per cinque generali d'esercito. Questo non sarebbe dunque che consacrare una legge che già esiste, ma la consacrerebbe in altra maniera.

Secondo la legge e la consuetudine antica, questi cinque generali se esistessero effettivamente, sarebbero quasi tutti inamovibili. Ma la differenza che c'è con l'eccezione di cui si parla in questo articolo 43, è che non sono inamovibili che quelli che conservano tutta l'idoneità per poter assumere il comando di armata in guerra.

Questo è il concetto dell'articolo.

Se si parte dalla supposizione che una legge

si faccia e poi non si eseguisca, io non so che farci, ma il Governo deve volerla eseguire, ed io prego il Senato di voler considerare la cosa sotto questo aspetto ed accettare l'articolo.

Senatore MEZZACAPÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPÒ. Debbo dire un'ultima parola intorno a questa legge. Quest'articolo è la condanna della legge.

Dal momento che, coi limiti di età, si è dichiarato che, dopo 68 anni, gli uomini non sono più atti al servizio, si contraddice quanto è stato detto.

Donde ciò? Dopo avere ammesso il principio, giunti alle ultime conseguenze, si sono trovate alcune difficoltà che si sono dovute saltare a piè pari: l'articolo non ha altro scopo.

Questo correttivo lo credo necessario. Ed alla stessa guisa che ho cooperato coi miei colleghi a migliorare gli altri articoli della legge, voglio che quanto v'ha di cattivo, sia menomato per mezzo di questo articolo.

Il ministro dice che l'articolo della Commissione risponde alla realtà delle cose, perchè il quadro comprende cinque generali di esercito, che si cerca di completare con tenenti generali.

Ora io soggiungo, che que' cinque generali di esercito inamovibili, dopo aver reso grandissimi servizi al paese, possono non essere in caso di renderne di ulteriori. Che cosa avverrà di fatto?

L'egregio signor ministro se ne riferisce allo spirito della legge; senza tener conto che, nel farla, bisogna che essa sia attuabile.

Quando si fa un Codice, si deve por mente alla proporzionalità e graduazione delle pene; chè se le pene fossero eccessive, i giudici non le applicherebbero. Se la legge sarà attuata coi concetti accennati dal ministro, noi faremo cosa vana, e in un certo periodo (il più tardi possibile) in cui i cinque generali d'esercito saranno nominalmente sostituiti da cinque vecchi generali, nelle stesse condizioni di salute e di età dei cinque generali di esercito, ossia inabili a comandare in campagna, come ci troveremo?

Ecco perchè io vi dicevo: facciamo un articolo molto largo, che ci permetta di avere un numero di tenenti generali a disposizione, il quale faccia abilità di scegliere quelli adatti per la guerra.

Io sono pronto ad approvare l'articolo del ministro, affinché sieno tolte le difficoltà create da quel tal limite di età messo nella legge. Ma se invece si deve votare un articolo che non risponda al fine, preferisco di unirmi ai senatori Ricotti e Dezza nel non volere nessuna eccezione.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Poche parole debbo rispondere all'onor. senatore Mezzacapo.

Egli dice: il ministro ha detto che sono cinque i generali di esercito, ed avremo così cinque generali inamovibili. Io ricordo all'onor. senatore Mezzacapo che ieri stesso abbiamo votato l'articolo 26 in cui si dice che le promozioni a generali di esercito non si fanno che in tempo di guerra; quindi nessuna inamovibilità prima di una guerra.

Siccome la legge è per l'avvenire, e il primo caso di eventuale promozione a generale d'esercito che possiamo avere sarà in occasione della prima guerra che avremo, e che al mio paese auguro lontana, evidentemente siamo fuori assolutamente dal pericolo accennato dall'onor. senatore Mezzacapo, perchè prima che si verifichi il caso di entrare in campagna, noi di generali di esercito effettivi non ne nomineremo nessuno. Destineremo dei comandanti di armata che si trovano in tutte le condizioni degli altri ufficiali generali per l'applicazione della legge, e non saranno affatto inamovibili.

Si dice: non si farà! Questa è un'altra questione, è una affermazione come un'altra, ma io ripeto che il Governo è in dovere di farlo, se la legge sarà votata.

Io non condivido il concetto che si faccia una legge e non la si eseguisca; il concetto mio è che una volta fatta si debba eseguire.

Io prego pertanto il Senato di mantenere l'eccezione stabilita dall'art. 43 come è stata proposta d'accordo tra l'Ufficio centrale ed il Ministero.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

Al banco della Presidenza non fu inviata che una sola proposta, quella del senatore Angioletti che ho già letta, e che consiste nello aggiungere dopo le parole: « non lo sarà del pari » le altre « al primo aiutante di campo del Re », ecc.

Nessun altro chiedendo la parola io pongo ai voti l'emendamento che ho letto e che non è accettato dal signor ministro nè dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Il Senato non approva l'emendamento del senatore Angioletti.

Pongo ai voti l'art. 43.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

CAPO IX.

Avanzamento degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Art. 44.

Gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello che avevano allorchè furono collocati in tale posizione, non prima però che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità in servizio sotto le armi nei distretti militari ed iscritti nei quadri di avanzamento.

(Approvato).

Art. 45.

Per gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario si compilano ruoli di anzianità e quadri d'avanzamento in modo analogo a quello indicato all'art. 5 per gli ufficiali dell'esercito permanente sotto le armi.

(Approvato).

CAPO X.

Nomina e promozione degli ufficiali di complemento.

Art. 46.

Sono iscritti fra gli ufficiali di complemento dell'arma o del corpo rispettivo, col proprio grado e colla propria anzianità, gli ufficiali che lasciano il servizio nell'esercito permanente per volontaria dimissione, e che non abbiano ancora compiuto il 33° anno di età.

Possono esservi parimente iscritti, dietro loro domanda, quelli fra i detti ufficiali che hanno compiuto il 33° anno d'età e non hanno raggiunto il 40°.

(Approvato).

Art. 47.

Nessuno può essere nominato sottotenente di complemento, se non soddisfa alle condizioni di cui all'art. 15.

(Approvato).

Art. 48.

Possono essere nominati sottotenenti di complemento nelle varie armi e corpi, esclusi il corpo sanitario ed il corpo veterinario:

a) i volontari di un anno, dopo aver compiuto un anno di servizio sotto le armi come militari di truppa;

b) i militari di 1^a categoria, i quali dimostrino di possedere il grado d'istruzione generale stabilito con decreto reale, ed abbiano compiuto un anno di servizio sotto le armi come militari di truppa ascritti ai plotoni allievi ufficiali di complemento;

c) i sott'ufficiali congedati dell'esercito permanente con 8 anni di servizio sotto le armi, i quali mediante esame da stabilirsi con decreto reale dimostrino di possedere il necessario grado d'istruzione generale e militare;

d) gli allievi che cessano di appartenere all'accademia militare o alla scuola militare dopo il secondo anno di corso.

(Approvato).

Art. 49.

I volontari di un anno ed i militari di 1^a, 2^a e 3^a categoria, laureati in medicina e provvisti di regolare diploma in zoiatria, possono essere rispettivamente nominati sottotenenti medici o sottotenenti veterinari di complemento, dopo di aver servito per sei mesi almeno come militari di truppa sotto le armi se di 1^a categoria, o di aver superate le prove d'istruzione militare, stabilite con regio decreto, se appartenenti alla 2^a od alla 3^a categoria.

(Approvato).

Art. 50.

Per gli ufficiali di complemento si compilano ruoli di anzianità come è indicato nell'art. 5 per gli ufficiali dell'esercito permanente. Per gli ufficiali subalterni si compilano altresì quadri di avanzamento, come è indicato all'articolo stesso, però il loro avanzamento ha luogo soltanto per turno d'anzianità, ed alle condizioni di cui agli articoli 51, 52 e seguenti.

(Approvato).

Art. 51.

I sottotenenti di complemento di qualunque provenienza possono essere promossi tenenti di complemento quando abbiano compiuti sei anni di grado.

(Approvato).

Art. 52.

I tenenti di complemento che provengono dai tenenti dimissionari dell'esercito permanente o che abbiano servito sotto le armi durante tre anni come ufficiali subalterni, possono essere promossi capitani. Possono altresì conseguire la promozione a capitano, previo accertamento di idoneità, i tenenti di complemento di qualsiasi altra provenienza. Gli uni e gli altri però non possono ottenere tale grado prima che siano stati promossi per anzianità i tenenti dell'arma o del corpo rispettivi di pari anzianità in servizio sotto le armi ed iscritti nei quadri di avanzamento.

(Approvato).

Art. 53.

Gli ufficiali di complemento possono essere assegnati tanto all'esercito permanente quanto alla milizia mobile, indipendentemente dalla loro età od anzianità di grado, e perciò essi vengono compresi in un solo ruolo di anzianità ed in un solo quadro di avanzamento.

(Approvato).

Art. 54.

Gli ufficiali di complemento rimangono tali sino a che abbiano compiuto il 33° anno di età.

Possono tuttavia, in seguito a loro domanda rimanere ufficiali di complemento sino a che abbiano raggiunto il 40° anno di età.

(Approvato).

CAPO XI.

Nomine e promozioni degli ufficiali di milizia territoriale.

Art. 55.

Sono trasferiti negli ufficiali di milizia territoriale col proprio grado e colla propria anzianità gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente e gli ufficiali di complemento che abbiano raggiunto i limiti di età di cui al primo comma dell'art. 54 e non domandino di rimanere ufficiali di complemento.

Possono essere trasferiti nella milizia stessa gli ufficiali dimissionari dopo raggiunto il 40° anno di età e quelli di riserva che si trovino nei limiti di età di cui all'art. 61.

(Approvato).

Art. 56.

Possono essere nominati sottotenenti di milizia territoriale:

a) I sott'ufficiali dell'esercito permanente con 8 o più anni di servizio, che non abbiano obblighi di servizio nell'esercito permanente o nella milizia mobile, i quali mediante esame da stabilirsi con decreto reale dimostrino di possedere il necessario grado d'istruzione generale e militare;

b) i militari di truppa di qualsiasi categoria ascritti alla milizia territoriale, i quali abbiano i requisiti determinati con decreto reale.

Possono essere nominati ufficiali medici di milizia territoriale in qualsiasi grado, medici borghesi, giusta un quadro e con norme stabilite per decreto reale.

(Approvato).

Art. 57.

Per gli ufficiali di milizia territoriale si compilano ruoli di anzianità e quadri d'avanzamento come è indicato all'art. 5 per gli ufficiali dell'esercito permanente.

(Approvato).

Art. 58.

I sottotenenti di milizia territoriale di qualunque provenienza non possono essere promossi tenenti prima che abbiano 6 anni compiuti di anzianità di grado.

(Approvato).

Art. 59.

I posti che si fanno vacanti nei diversi gradi di milizia territoriale sono coperti con ufficiali di grado corrispondente trasferiti nella milizia territoriale a senso dell'art. 55, e con promozioni ad anzianità fra gli ufficiali di milizia territoriale iscritti sui quadri d'avanzamento di cui all'art. 57.

Gli ufficiali di milizia territoriale non potranno però ottenere promozioni a grado superiore prima che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità che fanno servizio presso i distretti e che sono iscritti sul quadro di avanzamento.

(Approvato).

Art. 60.

Salvo le eccezioni richieste da esigenze di servizio, gli ufficiali trasferiti nella milizia territoriale ed i militari nominati ufficiali della milizia stessa sono assegnati all'arma od al corpo da cui provengono, avvertendo che:

a) i provenienti dall'arma dei carabinieri reali e dall'arma di cavalleria vanno assegnati alla fanteria;

b) al corpo sanitario non possono essere ascritti che i laureati in medicina, e così al corpo veterinario non possono essere assegnati che coloro i quali siano provvisti di regolare diploma in zootecnia;

c) i provenienti dal corpo di commissariato vanno assegnati al corpo contabile.

(Approvato).

Art. 61.

Cessano di far parte della milizia territoriale:

a 55 anni gli ufficiali superiori;

a 50 » i capitani;

a 48 » i tenenti e sottotenenti.

Cessano pure di far parte della milizia territoriale gli ufficiali che, avendo raggiunta l'età

di anni 40, hanno una posizione civile per la quale sono dispensati dalle chiamate eventuali sotto le armi della milizia stessa.

(Approvato).

CAPO XII.

Ufficiali di riserva.

Art. 62.

Sono iscritti d'obbligo fra gli ufficiali di riserva, col proprio grado e colla propria anzianità, tutti gli ufficiali in ritiro e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, i quali conservino tuttavia capacità di prestar servizio in qualche impiego militare.

(Approvato).

Art. 63.

Possono esservi iscritti col loro assentimento e col proprio grado ed anzianità, dopo compiuto il 40° anno di età, gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale.

I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali ed i capi musica collocati a riposo possono pure essere nominati sottotenenti di riserva.

(Approvato).

Art. 64.

Gli ufficiali di riserva possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello che avevano allorchè furono collocati in tale posizione, non prima però che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità rimasti in servizio sotto le armi nei distretti ed iscritti nel quadro di avanzamento.

Art. 65.

Possono chiedere di non più appartenere alla riserva, pur conservando il grado con la relativa uniforme:

- | | | |
|-----------|---------------|------------|
| a 70 anni | gli ufficiali | generali; |
| a 65 » | » | superiori; |
| a 60 » | » | inferiori. |

(Approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni speciali pel tempo di guerra.

CAPO XIII.

Art. 66.

In tempo di guerra l'età stabilita dall'art. 15 per la nomina a sottotenente è ridotta a 18 anni.

È parimente ridotto della metà il tempo prescritto dalla presente legge per il passaggio da un grado all'altro. Siffatta disposizione però non conferisce ai sottotenenti il diritto di promozione a tenente dopo soli 18 mesi di anzianità da sottotenente.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Avendo il Senato modificato l'art. 15 e riportato a 18 anni la minima età per essere nominato sottotenente, necessariamente bisogna modificare quest'articolo per concordarlo con l'altro.

Quindi propongo che il primo capoverso dell'art. 66 sia quello che aveva già proposto il signor ministro e che dice: « Il tempo prescritto dalla presente legge per il passaggio da un grado all'altro è ridotto della metà in tempo di guerra ».

E poi prendere l'ultimo periodo del secondo paragrafo dell'articolo proposto dalla Commissione che incomincia con le parole: « siffatta disposizione però » e va fino alle altre « di anzianità da sottotenente » annullando il primo periodo di questo comma che incomincia con le parole « È parimente ridotto » e va fino alle altre « da un grado all'altro ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta l'articolo 66 così emendato?

PELLOUX, *ministro della guerra*. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Dunque come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone che al 1° alinea che ho letto dell'art. 66 si surrogli quello del progetto ministeriale che è li seguente: « Il tempo prescritto dalla presente legge per il passaggio da un grado all'altro è ridotto della metà in tempo di guerra ».

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi l'Ufficio centrale d'accordo col signor ministro propone di sopprimere nel secondo alinea le parole: « È parimente ridotto della metà il tempo prescritto dalla presente legge per il passaggio da un grado all'altro ».

Chi approva questa parte del secondo alinea dell'art. 66 è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora ai voti la 2^a parte di questo articolo dove è detto: « Siffatta disposizione però non conferisce ai sottotenenti il diritto di promozione a tenente dopo soli 18 mesi di anzianità da sottotenente ».

Chi approva questa 2^a parte è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 66 così emendato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 67.

Non può essere derogato alle condizioni di tempo di cui al secondo comma dell'articolo precedente, tranne che:

a) per promozione straordinaria a scelta in ogni grado per merito di guerra;

b) per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti nei corpi in presenza del nemico.

Le promozioni di cui al precedente capoverso a non saranno computate nella quota riservata alle promozioni a scelta di cui agli articoli 24 e 25, ma non dovranno superare la proporzione del quarto dei posti vacanti in ciascun grado.

(Approvato).

Art. 68.

Qualunque militare di truppa può essere promosso a sottotenente per merito di guerra, sempre quando abbia l'età prescritta.

(Approvato).

Art. 69.

Agli ufficiali in congedo ed ai militari di truppa chiamati in servizio per ragione di guerra sono interamente applicabili per le nomine e promozioni le disposizioni che si applicano agli ufficiali ed alla truppa dell'esercito permanente.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'onor. senatore Vitelleschi ieri fece una proposta che non tradusse in un articolo di legge, ma mi pare che il suo concetto era questo:

« Gli ufficiali che, trovandosi in congedo per effetto del limite di età, venissero richiamati in caso di guerra, ed ottenessero una promozione per ricompensa di guerra, che li riportasse al disotto del limite di età per il nuovo grado ottenuto, continueranno a far parte dell'esercito permanente dopo finito il tempo di guerra ». Questo mi pare il suo concetto.

Le conseguenze che potrebbe avere un articolo simile non sono tali da preoccupare; si tratta di un caso speciale, di un ufficiale che trovandosi in posizione di servizio ausiliare o di riserva, richiamato in caso di guerra abbia una promozione che può portarlo al disotto del limite di età del nuovo grado.

Sono rarissimi questi casi; quindi per conto mio accetto quest'aggiunta che potrà servire per dare un qualche maggior incentivo alla valorosa condotta dei nostri ufficiali in guerra.

Quindi se l'Ufficio centrale non ha difficoltà, io per conto mio, ripeto, l'accetto.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa pienamente alle considerazioni fatte dall'onor. signor ministro e non ha nessuna difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onor. senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Avendo accettata questa proposta l'onor. ministro della guerra e l'Ufficio centrale, io non ho certo più bisogno di difenderla e non mi resta che a ringraziarli di averla accolta, con la convinzione che debba fare un certo bene ed elevare il morale dell'esercito.

PRESIDENTE. All'art. 69 il ministro e l'Ufficio centrale propongono d'accordo quest'aggiunta:

« Gli ufficiali che, trovandosi in congedo per effetto del limite d'età, venissero richiamati in caso di guerra, ed ottenessero una promozione per ricompensa di guerra, la quale li riportasse al disotto del limite di età stabilito per il nuovo grado ottenuto, continueranno a far parte dell'esercito permanente, dopo cessato lo stato di guerra, sino a che non raggiungano il limite di età stabilito per il nuovo loro grado ».

Pongo ai voti quest'aggiunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 69 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Articolo 70:

In tempo di guerra i medici borghesi possono essere nominati ufficiali medici di complemento di qualunque grado, con le norme da stabilirsi con decreto reale.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Io proporrei che in quest'articolo, dopo le parole: « medici borghesi » si aggiungessero le altre: che non fossero già iscritti all'associazione italiana della Croce rossa.

Ciò propongo per evitare che dandosi quel grado a medici borghesi, l'idea di acquistare quel grado potesse far abbandonare l'associazione della Croce rossa, da un certo numero dei medici borghesi che vi si trovano iscritti. Così si assicura meglio il servizio di questa utile associazione.

PRESIDENTE. Dunque si devono aggiungere le parole: « non iscritti all'associazione italiana della Croce rossa ».

L'Ufficio centrale acconsente?

Senatore TAVERNA, *relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 70 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 71.

Nell'apposito regolamento da approvarsi con decreto reale sarà stabilito il modo da seguire per la compilazione delle proposte di avanzamento ad anzianità ed a scelta in tempo di guerra.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 71 con una correzione di stampa che consiste nel togliere la parola « particolare ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 72.

In caso di totale o parziale mobilitazione dell'esercito per la guerra, sarà ogni volta con decreto reale prescritto a quali corpi saranno applicate le disposizioni di questo capo 13.

(Approvato).

TITOLO V.

Norme per regolare e computare l'anzianità.

CAPO 14.°

Art. 73.

L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ad esso grado, a meno che non sia altrimenti stabilita nel decreto stesso.

A parità di data nella nomina, l'anzianità è determinata:

a) fra i militari iscritti sullo stesso ruolo di anzianità, dal posto che occupano sul medesimo;

b) fra i militari iscritti su ruoli diversi, dalla data delle promozioni anteriori e a parità di data dall'età.

(Approvato).

Art. 74.

L'anzianità di grado dei sottotenenti provenienti dall'accademia militare decorre dal giorno in cui per determinazione del ministro della guerra sono stati promossi dal secondo al terzo anno di corso dell'accademia militare.

Per quelli però che avranno ripetuto il terzo anno di corso l'anzianità decorrerà soltanto dal giorno in cui vennero confermati nel terzo anno predetto.

L'anzianità dei sottotenenti nominati colla stessa data è determinata secondo le norme da stabilirsi con regolamento approvato per decreto reale.

Nell'anzianità dei sottotenenti medici e veterinari effettivi dell'esercito permanente è computato il tempo da essi trascorso come ufficiali di complemento in servizio sotto le armi.

(Approvato).

Art. 75.

Passando nella milizia territoriale, gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente riprendono il loro grado ed anche la loro anzianità dedottone però il tempo trascorso fra l'accettazione delle dimissioni e la nomina nella milizia territoriale.

(Approvato).

Art. 76.

Nei trasferimenti d'arma o di corpo, di cui al capo 3°, i militari conservano la propria anzianità, salvo il disposto dell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 77.

I tenenti trasferiti nell'arma dei carabinieri reali sono iscritti sul ruolo dell'arma coll'anzianità di grado computata dalla data del trasferimento.

Essi però possono, in seguito ad accertata minor attitudine al servizio dell'arma, venire nuovamente trasferiti nell'arma cui prima appartenevano riprendendo l'anzianità che vi avevano.

(Approvato).

Art. 78.

Il tempo trascorso in disponibilità ed in aspettativa, sotto qualunque titolo, è computato come in servizio effettivo rispetto all'anzianità di grado ed all'avanzamento, salvo il disposto nel seguente articolo.

Gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa non possono essere promossi a grado superiore se non sono prima richiamati in servizio.

(Approvato).

Art. 79.

Nel computo dell'anzianità di grado rispetto all'avanzamento si deve dedurre:

1° il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per effetto di una sentenza, o sospeso dalle funzioni in virtù della legge penale, qualora però detto tempo superi la durata di un mese;

2° il tempo della detenzione in attesa di giudizio seguito da condanna, che importi pena superiore ad un mese;

3° il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dell'impiego;

4° il tempo che l'ufficiale trascorre in aspettativa per motivi constatati di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

(Approvato).

Art. 80.

Durante la prigionia di guerra gli ufficiali conservano i loro diritti di anzianità nel grado nel quale si trovavano all'atto della loro prigionia. Per altro, rientrati in servizio effettivo essi non potranno ottenere più del grado immediatamente superiore a quello ond'erano rivestiti al momento in cui furono fatti prigionieri.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 81.

Il disposto dal primo comma dell'art. 15 non è applicabile agli allievi che all'atto della promulgazione della presente legge si trovassero già nelle scuole militari del Regno, i quali potranno conseguire la nomina a sottotenente all'età di 18 anni compiuti.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Per effetto della variazione avvenuta nell'art. 15, questo articolo transitorio non ha più ragione d'essere. Tuttavia qualche cosa conviene dire sull'argomento, e io propongo una nuova redazione di accordo con l'Ufficio centrale, relativamente ai corsi dell'accademia e della scuola militare.

Propongo inoltre una disposizione transitoria relativa agli ufficiali medici, che già ora hanno preso gli esami ed hanno ottenuto l'idoneità per l'avanzamento a scelta, secondo i criteri ora in vigore.

Ora se questa legge fosse applicata senza una speciale disposizione per questi ufficiali medici, essi si troverebbero in condizioni differenti e perderebbero un diritto acquisito.

Quindi la disposizione che io propongo è la seguente: « Le promozioni degli ufficiali medici che prima della promulgazione della presente legge già siano stati dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta in seguito ad esame, continueranno ad aver luogo nella proporzione stabilita dalla legge del 1853 per le promozioni a scelta e ad anzianità ».

Vi sarebbe poi un articolo 81 relativamente alla questione della licenza liceale o di istituto tecnico da esigersi dai giovani che già si trovano nei collegi militari, e di coloro che già si sono preparati per l'ammissione diretta alla accademia od alla scuola militare; essendo già stato indetto un concorso per non frustrare delle speranze già troppo radicate in alcuni giovani proporrei che l'articolo 81 fosse sostituito da quest'altro:

Art. 81.

Il disposto del secondo comma dell'art. 16 non è applicabile agli allievi che, all'atto della promulgazione della presente legge, si trovassero già nei collegi militari del Regno.

È fatta altresì facoltà al ministro della guerra di protrarre l'applicazione del comma stesso agli aspiranti alla accademia militare od alla scuola militare per un biennio a datare dalla promulgazione predetta.

PRESIDENTE. Il signor ministro della guerra, d'accordo con l'Ufficio centrale, invece dell'articolo 81 di cui ho data lettura, propone questo che rileggo:

Art. 81.

Il disposto dal secondo comma dell'art. 16, non è applicabile agli allievi, che all'atto della promulgazione della presente legge, si trovassero già nei collegi militari del Regno.

È fatta altresì facoltà al ministro della guerra di protrarre l'applicazione del comma stesso agli aspiranti all'accademia militare o alla scuola militare per un biennio, a datare dalla promulgazione predetta.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 81 così modificato; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 82.

Le disposizioni di cui all'art. 29 sono applicabili:

a) agli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che all'atto della promulgazione della presente legge si troveranno a frequentare i corsi di studio presso la scuola di guerra e supereranno con successo gli esami finali;

b) agli ufficiali delle armi di fanteria e cavalleria che avendo già compiuto con successo i corsi di studio presso la scuola di guerra sono in attesa di poter fruire dei vantaggi che loro erano concessi a norma dei regi decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888 che modificano l'ordinamento della scuola di guerra.

Qualora si verificasse il caso che tenenti o capitani delle armi di artiglieria e genio, i quali, avendo compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, non ne fruirono alcun vantaggio, venissero ad essere posti nell'avanzamento a tenenti o capitani meno anziani cui spettasse la promozione a scelta per effetto del disposto dell'art. 29, e del precedente comma a di questo articolo, è fatta facoltà al ministro della guerra di promuoverli a scelta nei limiti stabiliti dagli articoli 24 e 25, e sempre quando soddisfacciano alle condizioni volute dall'art. 27.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1892.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Io avrei l'onore di proporre al Senato una semplice aggiunta per rendere più chiara la dizione di quest'ultimo paragrafo dell'art. 82.

Là dove dice « meno anziani » proporrei che si aggiungesse « di dette armi », per cui questo paragrafo suonerebbe così:

« Qualora si verificasse il caso che tenenti o capitani delle armi d'artiglieria e genio, i quali, avendo compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, non ne fruirono alcun vantaggio, venissero ad essere postposti nell'avanzamento a tenenti o capitani meno anziani di dette armi cui spettasse la promozione a scelta per effetto del disposto dell'art. 29, e del precedente comma *a* di questo articolo, è fatta facoltà al ministro della guerra di promuoverli a scelta nei limiti stabiliti dagli articoli 24 e 25, e sempre quando soddisfacciano alle condizioni volute dall'articolo 27 ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, che cioè dopo le parole « meno anziani » si aggiungano le parole « di dette armi ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero art. 82 così emendato.

(Approvato).

Art. 83.

Per gli effetti degli articoli 39, 40 e 41 sarà considerata come arma di provenienza per gli ufficiali già appartenenti al corpo di stato maggiore all'atto della promulgazione della presente legge, quella in cui conseguirono la nomina a sottotenente. In via transitoria però è fatta facoltà al Ministero di transitare detti ufficiali, anche nell'arma in cui prestarono servizio come ufficiali superiori.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Anche qui per maggiore precisione io avrei l'onore di pregare

il Senato di voler consentire che alla parola « sottotenente » venisse sostituita la parola « capitano ».

Non c'è nessun cambiamento, ma solamente precisa meglio la cosa, perchè avrebbe potuto darsi il caso, per esempio, di un ufficiale che nominato sottotenente di artiglieria per non aver passato gli esami fosse poi stato trasferito in un'altra arma.

PRESIDENTE. Dunque si direbbe: « La nomina a capitano » invece che « a sottotenente ».

E se invece di « facoltà al Ministero », si dicesse: « facoltà al ministro della guerra », perchè è la prima volta che si nomina il Ministero?

Senatore TAVERNA, *relatore*. Non c'è nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, propone che a questo articolo si dica invece di « transitare », « trasferire ».

Al primo paragrafo poi di questo articolo, l'Ufficio centrale, pure di accordo col signor ministro propone che invece di dire « la nomina a sottotenente », si dica: « la nomina a capitano ».

Chi approva questa surrogazione della parola « capitano » a quella di « sottotenente », è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Chi approva l'altra correzione al paragrafo susseguente, e, cioè, che invece di « facoltà al Ministero », si dica: « facoltà al ministro della guerra », è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Chi approva l'art. 83 così emendato, è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 84.

Le prescrizioni contenute all'art. 42 circa i limiti di età per la permanenza degli ufficiali in servizio attivo avranno effetto dalla promulgazione della presente legge, e saranno gradatamente applicate in modo da raggiungere la loro piena attuazione nel termine di due anni dalla promulgazione predetta.

(Approvato).

Art. 85.

Gli ufficiali effettivi di milizia mobile, conservati tali in forza dell'articolo 20 della legge 29 giugno 1882, continueranno transitoriamente a rimanere effettivi nella detta milizia fino ai seguenti limiti di età:

- fino a 55 anni gli ufficiali superiori;
- » a 50 » i capitani;
- » a 48 » i subalterni;

semprechè conservino la voluta idoneità.

Mi pare che invece di « transitoriamente », si potrebbe dire « temporaneamente » o « in via transitoria ».

Senatore TAVERNA, *relatore*. Si potrà dire: « temporaneamente ».

PRESIDENTE. Sta bene. Allora metto ai voti l'art. 85.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Mi pare che qui sarebbe il posto per collocare l'articolo aggiunto relativo alle disposizioni transitorie per gli ufficiali medici che si trovano già nelle condizioni di aver ottenuto l'idoneità per lo avanzamento a scelta.

La dicitura è la stessa di quella già concordata altra volta dal Senato, e quindi non è nuova.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra d'accordo con l'Ufficio centrale, propone un articolo 86 nuovo del seguente tenore:

« Le promozioni degli ufficiali medici che, prima della promulgazione della presente legge, già siano stati dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta in seguito ad esame, continueranno ad aver luogo nella proporzione stabilita dalla legge del 1853, fra le promozioni a scelta e ad anzianità ».

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti questo nuovo articolo 86.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 87.

Colla presente legge restano abolite tutte le anteriori disposizioni relative all'avanzamento ed alla nomina a sottotenente.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore De Sonnaz.

Senatore DE SONNAZ. Non avendo preso parte alla discussione che ha avuto luogo, tengo a dichiarare ora al Senato che darò il mio voto favorevole al progetto di legge, di cui riconosco la necessità.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 87.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora io rivolgo preghiera all'Ufficio centrale di voler provvedere al coordinamento della presente progetto di legge per riferirne nella tornata di domani, onde potere poi procedere alla votazione del medesimo a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di Legge: Modificazioni della legge sull'ordinamento dell'esercito » (N. 118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito.

Prego il signor senatore, segretario, Cencelli, di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge.

(V. stampato n. 118).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 14 luglio 1887, n. 4758, serie 3^a, testo unico, modificata dalla legge 24 giugno 1888, n. 5475, serie 3^a, sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

All'art. 58 togliere gli alinea *m* ed *n*.
Modificare l'art. 66 nel modo seguente:

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena constano di:

un comando;
sette compagnie di disciplina;
due compagnie carcerati;
due compagnie reclusi;
un reclusorio.

Sostituire alle tabelle I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIX, le seguenti:

Tabella n. I degli ufficiali dello stato maggiore generale.

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato, direttori generali e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).

5 generali d'esercito;
48 tenenti generali;
92 maggiori generali;
3 maggiori generali medici;
1 maggiore generale commissario;
149 totale.

NB. In ogni caso non vi potrà essere che un solo maggiore generale commissario.

Tabella n. II degli ufficiali del corpo di stato maggiore.

15 colonnelli;
3 colonnelli o tenenti colonnelli;
48 tenenti colonnelli o maggiori; (*a*)
74 capitani;
140 totale. (Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. II).

Tabella n. III degli ufficiali dell'arma di fanteria.

178 colonnelli;
191 tenenti colonnelli;
473 maggiori;
1947 capitani;
4023 tenenti e sottotenenti
6812 totale.

Tabella n. V degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

44 colonnelli;
48 tenenti colonnelli;
130 maggiori;
496 capitani;
924 tenenti e sottotenenti;
1642 totale. (Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. V).

Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma del genio.

23 colonnelli;
25 tenenti colonnelli;
52 maggiori;
177 capitani;
301 tenenti e sottotenenti;
578 totale. (Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. VI).

Tabella n. VIII degli ufficiali del corpo sanitario militare.

16 colonnelli medici;
25 tenenti colonnelli medici;
55 maggiori medici;
300 capitani medici;
376 tenenti e sottotenenti medici;
772 totale. (Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. VIII).

Tabella n. IX degli ufficiali del corpo di commissariato militare.

13 colonnelli commissari;
12 tenenti colonnelli commissari;
26 maggiori commissari;
92 capitani commissari;
207 tenenti e sottotenenti commissari;
350 totale. (Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. IX).

Tabella n. X degli ufficiali del corpo contabile militare.

1 colonnello contabile;
9 tenenti colonnelli contabili;
68 maggiori contabili;
384 capitani contabili;
1027 tenenti e sottotenenti contabili.
1489 totale.

(Tabella n. XI. Rimane ferma quella della legge 14 luglio 1887, attualmente in vigore).

Tabella n. XII degli ufficiali fuori quadro (Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

21 colonnelli;

21 tenenti colonnelli;

27 maggiori;

230 capitani;

119 tenenti e sottotenenti;

418 totale.

Tabella n. XIX dei capi tecnici d'artiglieria e genio.

8 capi tecnici principali di 1^a classe;

16 id. id. 2^a id.;

25 id. id. 3^a id.;

25 capi tecnici di 1^a classe;

30 id. 2^a id.;

45 id. 3^a id.;

149 totale.

PRESIDENTE. Scusi, signor ministro: qui, mi pare sia incorso un errore.

In principio dell'articolo sono enumerate le tabelle che subiscono variazioni. E la tabella n. XI non è indicata.

Poi, dove si indicano le modificazioni alle tabelle, è indicata anche la tabella n. XI, mentre, realmente, rimane ferma quella della legge 14 luglio 1887.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'onor. presidente ha perfettamente ragione.

Ma siccome il progetto è stato in quel modo votato dalla Camera dei deputati, così è stato presentato al Senato senza varianti.

Se crede però l'onor. presidente possiamo approvare il testo dell'articolo senza variarlo.

PRESIDENTE. Sta bene: chi approva l'art. 1 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Le varianti di cui sopra dovranno essere condotte a termine entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge, fatta eccezione per quella concernente la riduzione degli ufficiali subalterni di fanteria, la quale

sarà graduale ed in relazione alla produzione di reclutamento delle scuole militari.

(Approvato).

Art. 3.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà domani a scrutinio segreto, dopo che sia stato discusso e votato per alzata e seduta il disegno di legge per modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito, ed approvato il coordinamento che l'Ufficio centrale proporrà pel disegno di legge di avanzamento nel regio esercito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2.

1. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel regio esercito;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito.

2. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito.

3. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti d'istruzione secondaria classica;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La seduta è tolta (ore 5 e 20).